



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ROMA

SEZIONE 17

riunita con l'intervento dei Signori:

- FRUSCELLA GIUSEPPE Presidente
- SPAGNA MUSSO BRUNO Relatore
- MUSILLI SANDRO MARIA Giudice
-
-
-
-

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 237/2016 depositato il 13/01/2016

- avverso la sentenza n. 11171/2015 Sez:61 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro:

difeso da:

e da SELICATO SABINO STUDIO ASSOCIATO VIA FERDINANDO GALIANI, 68 00191 ROMA

proposto dall'appellante: AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI-LEGALE ROMA 2

Atti impugnati: AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK503R800430 IRES-ALTRO 2006 AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TK503R800438 IRES-ALTRO 2007

www.commercialistatalematico.com

SEZIONE

N° 17

REG.GENERALE

N° 237/2016

UDIENZA DEL

11/01/2017 ore 11:30

N° 312/17/17

PRONUNCIATA IL:

11 GEN 2017

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL

= 2 FEB 2017

Il Segretario

ANTONIO MAIONE

Antonio Maione

[Handwritten mark]

Svolgimento del processo

Con separati ricorsi depositati il 5 agosto 2013, la società **[redacted]** in persona del rappresentante legale, ha impugnato l'avviso di accertamento TK503RW800430 relativo all'Ires, Irap e altro per l'anno 2006 e TK503RW800438 relativo all'Ires, Irap e altro per l'anno 2007, emessi dall'Agenzia delle Entrate, per recuperare a tassazione maggiori ricavi risultanti da indebite detrazioni di imposta afferenti ad operazioni d'acquisto ritenute inesistenti, presso la società fornitrice di servizi trasporto e facchinaggi **[redacted]**, sottoposta a verifica fiscale.

La società ricorrente, dopo aver richiamato il deposito di atti e di una memoria scritta nel corso del contraddittorio in adesione del 18 giugno 2013, ha chiesto l'annullamento degli avvisi in oggetto per i seguenti motivi: in via preliminare la società ricorrente fa presente che svolge attività di agenzia con deposito e distribuzione a commercianti al dettaglio a commercianti al dettaglio e grossisti nel settore dolciario; che ha usufruito dei servizi della ditta di **[redacted]**, ed ha regolarmente corrisposto il corrispettivo pattuito; inoltre, che l'attività della società ricorrente costituisce solo una piccola parte del volume di affari della ditta **[redacted]**, che essendo munita di quattro automezzi poteva realisticamente effettuare le operazioni di trasporto, attestate dalla documentazione prodotta.

Ha dedotto, inoltre, l'illegittimità degli avvisi, per compiuta decadenza e violazione e falsa applicazione dell'art. 43 e 57 del d.p.r. 600 del 1973, in quanto il raddoppio dei termini per la notifica degli avvisi di accertamento in caso di operazioni inesistenti, è stato delimitato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 247 del 2011;

illegittimità per violazione del diritto di difesa, in quanto l'avviso di accertamento è fondato sugli atti di verifica della ditta **[redacted]**, atti che non sono stati mai portati a conoscenza della società ricorrente, né sono stati allegati agli avvisi di accertamento;

nullità o illegittimità dell'avviso per difetto di motivazione, sviluppata *per relationem* con la verifica della ditta **[redacted]** non in riferimento alla società ricorrente.

Infine, infondatezza per mancato assolvimento dell'onere della prova.

Costitutosi l'Ufficio, l'adita Commissione di primo grado accoglieva i ricorsi riuniti con compensazione di spese, ritenendo:

a) l'amministrazione non ha provato in modo adeguato il proprio assunto in ordine all'essere state effettuate le operazioni commerciali oggetto di fattura;

b) l'amministrazione non ha esplicitato chiaramente in proposito le presunzioni in conformità a quanto previsto dagli artt. 2729 c.c. e 54 d.p.r. 633/72, ossia le logiche conclusioni desumibili dai fatti accertati in consonanza con i risultati delle indagini di polizia tributaria.

Propone appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di Roma deducendo: errata declaratoria di nullità dell'atto di accertamento in presenza dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche nonché dei relativi elementi probatori che hanno portato alla rettifica impositiva; errata inversione dell'onere della prova.

Si è costituita, con atto di controdeduzioni, deducendo, tra l'altro, a sua volta, inammissibilità dell'appello per assenza di sottoscrizione del delegante Direttore p.t., titolare dell'Ufficio, e di sua delega scritta al funzionario del settore contenzioso firmatario dell'atto (violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 42 d.p.r. n. 600/73 e 10 del d.lgs. n. 546/92); inammissibilità dell'appello per mancata indicazione di motivi specifici di impugnazione della sentenza di primo grado; difetto di motivazione degli accertamenti.

Motivi della decisione

Preliminarmente, deve rilevarsi l'inammissibilità dell'atto d'appello per evidente vizio di sottoscrizione e, confermarsi, nel merito, di quanto statuito in primo grado.

Quanto al primo profilo, va esaminato che, nel caso di specie, l'atto di appello risulta sottoscritto nel seguente modo: "il capo team" con l'ulteriore specificazione che tale firma è "su delega del Direttore Provinciale".

In proposito si osserva che, a parte la difficoltà di individuare se l'indicato, in modo tra l'altro alquanto singolare, per un atto processuale tributario, "capo team", sia comunque soggetto, pur in presenza di delega, legittimato alla sottoscrizione dell'atto di appello in questione, non è consentito al contribuente, nell'esercizio del suo legittimo diritto costituzionale di difesa, accertare se la delega sia stata conferita entro una legittima scadenza e soprattutto le ragioni che nel caso concreto l'hanno determinata.

Deve ulteriormente porsi in evidenza che agli processuali tributari non può certo applicarsi la presunzione di legittimità che vige, quale principio generale, in tema di atti amministrativi; inoltre, sulla base delle giurisprudenza di legittimità (ex plurimis, Cass. n. 15048 del 2004, n. 13908 del 2008 e 22803 del 2015) deve risultare dall'atto di impugnazione la legittimità "sostanziale" alla sottoscrizione del delegato (in base alla sua qualifica nell'ambito dell'Ufficio) la tipologia della delega (se "in bianco", a carattere generale, oppure specifica per un singolo atto, le ragioni della

delega e il relativo termine di validità). Nel caso di specie, tali elementi non sussistono, con particolare riferimento alla motivazione per cui l'atto in questione non è stato firmato dallo stesso direttore dell'Ufficio.

A riguardo è onere dell'ufficio (Cassazione n. 24492/2015) dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo e l'assenza di vizi.

Riguardo al merito, pienamente condivisibile è, poi, la motivazione della decisione di primo grado là dove afferma che, specificamente in tema di onere probatorio, "la giurisprudenza di legittimità ha dapprima chiarito che, ove l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture perché relative ad operazioni inesistenti, non basta a fondare l'ipotesi di frode fiscale l'elencazione dei dati di fatto noti e la constatazione della correttezza dell'accertamento, ma occorre esplicitare chiaramente le presunzioni in conformità a quanto previsto dall'art. 2729 c.c. e, più specificamente, dell'art. 54, secondo comma, del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 633, ossia le logiche conclusioni desumibili dai fatti accertati in consonanza con i risultati delle indagini di polizia tributaria, al fine di rendere manifesta l'esistenza e l'effettiva consistenza di un evento di danno per l'erario, costituito dall'evasione o dall'elusione di un tributo. Ma con più convinzione ha poi precisato, proprio per l'ipotesi di fatture che l'Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti, che grava su di essa l'onere della prova di tale inesistenza. Orbene, nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria ha contestato l'inesistenza delle fatture relative alle prestazioni di servizi di trasporto e facchinaggio della ditta " ", senza porre la società ricorrente nella condizione di esaminare i dati di fatto posti a base dell'accertamento effettuato...".

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.


P.Q.M.

La Commissione rigetta il ricorso e condanna l'Ufficio appellante al pagamento delle spese del presente grado che liquida in euro 9.000,00, onnicomprensivi, oltre accessori.

In Roma, l'11.1.2017

www.commercialistatelematico.com

L'estensore



Il Presidente

